

ENTE PARCO DELLE MADONIE

PETRALIA SOTTANA



REGOLAMENTO DISCIPLINA

**PER LA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI PER DANNI CAUSATI
DALLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DELL'ART.22 L.R. 14/88 E PER
DIMINUZIONE DI REDDITO AGRO-SILVO-PASTORALE AI SENSI
DELL'ART.27 L.R. 14/88.**

TITOLO I NORME GENERALI

ART.1 (OGGETTO)

Il presente regolamento disciplina la concessione degli indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica ai sensi dell'art.22 della L.R. 14/88, e per riduzione di reddito "Agro-silvo-pastorale" ai sensi del 6° comma lettera b) dell'art.27 della L.R. 14/88, nel territorio del Parco delle Madonie. Ai fini della concessione degli indennizzi di che trattasi, la fauna selvatica è quella indicata dall'art.2 della L.R. n.33 del 01.09.1997 e successive modifiche.

ART.2 (DANNI INDENNIZZABILI)

Sono indennizzabili i danni, appartenenti alle tipologie di seguito elencati, causati in modo immediato e diretto dalla fauna selvatica:

- a) Danni alle colture agricole e forestali;
- b) Danni a rimboschimenti fino a cinque anni, che comportino la necessità di sostituzione delle piantine danneggiate;
- c) Danni a recinzioni, muretti a secco, scarpate, banchine, solchi irrigui ed impianti di irrigazione;
- d) Danni agli armenti provocato dalla uccisione e/o ferimento da parte della fauna selvatica.

ART.3 (DANNI NON INDENNIZZABILI)

Non sono indennizzabili le tipologie di danni di seguito indicati:

- a) Danni alla circolazione di veicoli, a persone e/o a cose;
- b) Danni a carico di prati naturali (pascoli);
- c) Danni ai boschi o i rimboschimenti oltre i cinque anni dall'impianto;
- d) Danni a colture denunciati al di fuori del loro normale ciclo di produzione;

ART.4 (SOGGETTI BENEFICIARI)

La concessione degli indennizzi previsti nel presente regolamento è disposta:

1) DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA

In favore dei proprietari, possessori o detentori per legittimo titolo dei terreni adibiti ad attività agricola ubicati nelle zone A, B, C e D del parco, che possono, a richiesta, ottenere l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni, agli armenti ed alle strutture.

In caso di più aventi diritto, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, o in alternativa dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, con allegato documento di identità valido, che deleghi uno degli aventi diritto alla presentazione dell'istanza ed alla riscossione dell'indennizzo.

2) DANNI PER DIMINUZIONE DI REDDITO AGRO-SILVO-PASTORALE

In favore dei proprietari, possessori o detentori per legittimo titolo dei terreni adibiti ad attività agricola ubicati nelle zone A, B, C e D del parco, che possono a richiesta, ottenere l'indennizzo per diminuzione di reddito, in conseguenza dei divieti contenuti nella disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona di parco allegata al decreto istitutivo del parco n.1489/89.

In caso di più aventi diritto, l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti, o in alternativa dovrà essere prodotta apposita dichiarazione, con allegato documento di identità valido, che deleghi uno degli aventi diritto alla presentazione dell'istanza ed alla riscossione dell'indennizzo.

ART.5 (COMPETENZA)

I provvedimenti di concessione degli indennizzi previsti dal precedente art.2 sono adottati nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dal presente regolamento e sono erogati:

- quelli previsti al punto 1) dal Direttore dell'Ente con proprio atto;
- quelli di cui al punto 2), con l'adozione da parte dell'Ente dei programmi d'intervento come previsto dall'art.27 della L.R. 14/88 o nelle more dell'adozione di tali programmi dal Comitato Esecutivo con proprio atto.

TITOLO II PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI

ART.6 (ISTANZE DI INDENNIZZO)

A) PER DANNI CAUSATI DA FAUNA ALLE COLTURE AGRICOLE

Per potere ottenere la concessione degli indennizzi, i soggetti di che trattasi debbono far pervenire la relativa richiesta, da redigere secondo lo schema allegato, all'Ente Parco, a pena decadenza, mediante raccomandata A.R. o per mezzo di raccomandata a mano, entro e non oltre dieci giorni dall'insorgere dal danno. La domanda si intende presentata nel primo caso alla data di accettazione all'Ufficio Postale di partenza, nel secondo caso alla data di presentazione all'Ufficio protocollo dell'Ente Parco. Alla domanda che dovrà indicare la natura, l'entità del danno e la data presumibile di raccolta dei frutti, per consentire l'accertamento del danno, dovranno allegarsi:

- a) copia autentica dell'atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione del richiedente;
 - b) copia dell'estratto di mappa e del certificato catastale delle particelle dei terreni interessati;
 - c) corografia in scala 1:25000 con sopra riportata la zonizzazione di parco;
 - d) dichiarazione di atto di notorietà nel quale il proprietario, possessore o detentore del terreno dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che la denuncia di danno è veritiera e che le cause determinanti sono da attribuire soltanto alla fauna selvatica;
 - e) copia della dichiarazione delle superfici vitate o da autodichiarazione attestante che il richiedente ha rispettato la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianto dei vigneti (solo vigneti);
 - f) ricevuta del versamento per servizio reso dall'Ente recante la causale: contributo spese istruttorie per concessione indennizzi, pari a €. 30,00 da versare secondo una delle seguenti modalità:
 - CC. Postale n. 77086825 intestato a Ente Parco delle Madonie;
 - Bonifico bancario Tesoreria E.P.M. Banco di Sicilia UnicreditGroup S.p.A. IBAN: IT 18 D 01020 43510 000300731512;
 - Vaglia postale intestato a Ente Parco delle Madonie Corso P. Agliata 16 90027 Petralia Sottana;
 - Versamento diretto al Cassiere dell'Ente c/o sede Ente Parco delle Madonie
- Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositata presso l'Ente Parco.

- I documenti di cui al punto a) e il certificato catastale di cui al punto b) possono essere sostituiti con apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

- Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositata presso l'Ente Parco.

B) PER DANNI ALLE STRUTTURE

Per potere ottenere la concessione degli indennizzi, i soggetti di che trattasi debbono far pervenire la relativa richiesta, da redigere secondo lo schema allegato, all'Ente Parco, a pena decadenza, mediante raccomandata A.R. o per mezzo di raccomandata a mano, entro e non oltre dieci giorni dall'insorgere del danno. La domanda si intende presentata nel primo caso alla data di accettazione all'Ufficio Postale di partenza, nel secondo caso alla data di presentazione all'Ufficio di protocollo dell'Ente Parco. Alla domanda che dovrà indicare la natura e l'entità del danno, per consentire l'accertamento del danno, dovranno allegarsi:

- a) copia autentica dell'atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione del richiedente;
- b) copia dell'estratto di mappa e del certificato catastale delle particelle dei terreni interessati;
- g) corografia in scala 1:25000 con sopra riportata la zonizzazione di parco;
- h) dichiarazione di atto di notorietà nel quale il proprietario, possessore o detentore del terreno dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che la denuncia di danno è veritiera e che le cause determinanti sono da attribuire soltanto alla fauna selvatica.
- i) ricevuta del versamento per servizio reso dall'Ente recante la causale: contributo spese istruttorie per concessione indennizzi, pari a €30,00 da versare secondo una delle seguenti modalità:
 - CC. Postale n. 77086825 intestato a Ente Parco delle Madonie;
 - Bonifico bancario Tesoreria E.P.M. Banco di Sicilia UnicreditGroup S.p.A. IBAN: IT 18 D 01020 43510 000300731512;
 - Vaglia postale intestato a Ente Parco delle Madonie Corso P. Agliata 16 90027 Petralia Sottana;
 - Versamento diretto al Cassiere dell'Ente c/o sede Ente Parco delle Madonie

Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositata presso l'Ente Parco.

- I documenti di cui al punto a) e il certificato catastale di cui al punto b) possono essere sostituiti con apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
- Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositata presso l'Ente Parco.

C) PER DANNI CAUSATI DALLA FAUNA AGLI ARMENTI

Per potere ottenere la concessione degli indennizzi, i soggetti di che trattasi debbono far pervenire la richiesta di indennizzo, da redigere secondo lo schema allegato, all'Ente Parco a pena di decadenza, mediante raccomandata A.R. o per mezzo di raccomandata a mano, entro e non oltre cinque giorni dall'insorgere del danno. La domanda si intende presentata nel primo caso alla data di accettazione all'Ufficio Postale di partenza, nel secondo caso alla data di presentazione all'Ufficio di protocollo dell'Ente Parco. Alla domanda che dovrà indicare la natura, l'entità del danno, per consentire l'accertamento del danno, dovranno allegarsi:

- a) copia autentica dell'atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione dell'azienda zootecnica da parte del richiedente;
- b) copia dell'estratto di mappa e del certificato catastale delle particelle dei terreni interessati dall'azienda o se l'evento si è verificato in luogo diverso, quello del luogo ove si è verificato l'evento;
- c) corografia in scala 1:25000 con sopra riportata la zonizzazione di parco;
- d) denuncia al Comando della Stazione Carabinieri di competenza;
- e) dichiarazione di sequestro e di assegnazione alla distruzione rilasciata dall'A.U.S.L. di appartenenza;

- f) dichiarazione di atto di notorietà nel quale il proprietario, possessore o detentore dell'azienda zootecnica dichiara, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che la denuncia di danno è veritiera e che le cause determinanti sono da attribuire soltanto alla fauna selvatica;
- g) attestato dell'Ufficio Veterinario della A.U.S.L. competente dalla quale si evince il carico di bestiame posseduto;
- h) verbale di accertamento dell'Ufficio Veterinario dell'A.U.S.L. competente per territorio dal quale si evince che la causa dell'uccisione o del ferimento sia stata provocata dalla fauna selvatica (indicare la specie).
- i) ricevuta del versamento per servizio reso dall'Ente recante la causale: contributo spese istruttorie per concessione indennizzi, pari a €. 30,00 da versare secondo una delle seguenti modalità:
 - CC. Postale n. 77086825 intestato a Ente Parco delle Madonie;
 - Bonifico bancario Tesoreria E.P.M. Banco di Sicilia UnicreditGroup S.p.A. IBAN: IT 18 D 01020 43510 000300731512;
 - Vaglia postale intestato a Ente Parco delle Madonie Corso P. Agliata 16 90027 Petralia Sottana;
 - Versamento diretto al Cassiere dell'Ente c/o sede Ente Parco delle Madonie
- I documenti di cui al punto a) e il certificato catastale di cui al punto b) possono essere sostituiti con apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
- Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositata presso l'Ente Parco.

D) PER RIDUZIONE DI REDDITO “AGRO-SILVO-PASTORALE”

Per potere essere inseriti nei programmi d'intervento o nelle more al fine di ottenere la concessione degli indennizzi, i soggetti di che trattasi debbono far pervenire la richiesta di indennizzo, da redigere secondo lo schema allegato, all'Ente Parco a pena di decadenza, mediante raccomandata A.R. o per mezzo di raccomandata a mano, entro il mese di dicembre di ciascun anno. La domanda si intende presentata nel primo caso alla data di accettazione all'Ufficio Postale di partenza, nel secondo caso alla data di presentazione all'Ufficio di protocollo dell'Ente Parco. Alla domanda che dovrà indicare la natura, l'entità del danno, per consentire l'istruttoria della pratica, dovranno allegarsi:

- a) copia autentica dell'atto dal quale risulti il titolo di proprietà, possesso o detenzione del richiedente;
- b) copia dell'estratto di mappa e del certificato catastale delle particelle dei terreni interessati;
- c) corografia in scala 1:25000 con sopra riportata la zonizzazione di parco;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che nel periodo per il quale si richiede l'indennizzo non è stata accertata nel detto fondo, la violazione del divieto per il rispetto del quale è richiesto l'indennizzo;
- e) dichiarazione di atto di notorietà attestante la coltura praticata e quella esistente alla data dell'8/11/1989 nonché eventualmente dichiarazione dalla quale si evince il carico di bestiame posseduto;
- f) Ricevuta del versamento per servizio reso dall'Ente recante la causale: contributo spese istruttorie per concessione indennizzi, pari a €. 30,00 da versare secondo una delle seguenti modalità:
 - CC. Postale n. 77086825 intestato a Ente Parco delle Madonie;
 - Bonifico bancario Tesoreria E.P.M. Banco di Sicilia UnicreditGroup S.p.A. IBAN: IT 18 D 01020 43510 000300731512;
 - Vaglia postale intestato a Ente Parco delle Madonie Corso P. Agliata 16 90027 Petralia Sottana;
 - Versamento diretto al Cassiere dell'Ente c/o sede Ente Parco delle Madonie.

- I documenti di cui al punto a) e il certificato catastale di cui al punto b) possono essere sostituiti con apposita autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

- Le istanze potranno, comunque, fare riferimento ad atti e documentazione già depositata presso l'Ente Parco.

ART.7 (MISURA DELL' INDENNIZZO)

L'indennizzo può essere richiesto solo per i fondi in cui si mantiene la destinazione agricola e zootecnica mediante l'adozione minimale delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali - previste dal D. D. G. Dipartimento Regionale Interventi Strutturali dell'Assessorato Agricoltura e Foreste n. 3220 del 28 Dicembre 2007 e successiva modifiche finalizzate a garantire la protezione del suolo, ad evitare il deterioramento degli habitat, a consentire il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (terrazzamenti, muretti a secco, ecc.) .

La mancata osservanza delle prescrizioni riportate implica l'obbligo di restituzione dell'indennizzo. L'indennizzo potrà riguardare le singole piante nella parte epigea e/o ipogea (danni da coniglio, suidi, ecc.), il frutto pendente (danni da avifauna, coniglio, suidi, ecc.), l'anticipazione colturale, le strutture (recinzioni, muretti a secco, terrazzamenti, scarpate, banchine, solchi irrigui, impianti irrigui).

In particolare si precisa che:

a) Indennizzi per i danni alle piante e alle strutture:

L'indennizzo erogato non potrà superare il 60% del danno accertato e valutato.

Qualora, però, si dichiara che l'indennizzo percepito verrà reinvestito nel fondo al fine di provvedere alla ricostituzione della consistenza aziendale o per l'approntamento di idonee strutture di prevenzione dei danni, verrà erogato un indennizzo pari al 70% del danno subito. In tale caso il reinvestimento sul fondo dovrà essere documentato da apposita documentazione fiscale dimostrante la spesa sostenuta e da autocertificazione relativa ad eventuali lavori effettuati in economia dal conduttore da presentarsi entro mesi 6 dalla liquidazione dell'indennizzo.

b) Indennizzi per i danni al frutto pendente:

L'indennizzo dovrà essere richiesto, pena il respingimento dell'istanza, entro dieci giorni dall'insorgere del danno e comunque almeno quindici giorni prima della maturazione commerciale del prodotto danneggiato.

L'indennizzo erogato non potrà superare il 60% del danno accertato e valutato.

Non sono ammessi ad indennizzo i danni alle produzioni agricole condotte su terreni oggetto di trasformazione agraria non autorizzata anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del d.P.R. n. 120/2003.

L'indennizzo potrà riguardare il danno agli armenti provocato dalla uccisione e/o ferimento da parte della fauna selvatica. A tal fine si precisa che non si procederà ad indennizzare i danni al bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, si trovasse fuori dalle zone di pascolo autorizzate o non risultasse in regola al momento dell'evento dannoso con la normativa vigente o non provvisto delle necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti.

L'indennizzo erogato non potrà superare il 60% del danno accertato e valutato.

Qualora, però, si dichiara che l'indennizzo percepito verrà reinvestito al fine di provvedere alla ricostituzione della consistenza dell'allevamento o per l'approntamento di idonee strutture di prevenzione dei danni, verrà erogato un indennizzo pari al 70% del danno subito. In tale caso il reinvestimento sul fondo dovrà essere documentato da apposita documentazione fiscale dimostrante la spesa sostenuta e da autocertificazione relativa ad eventuali lavori effettuati in economia dal conduttore da presentarsi entro mesi 6 dalla liquidazione dell'indennizzo.

In ogni caso, l'indennizzo relativo ad una singola ditta non potrà superare € 10.000,00 per i superiori danni al patrimonio agro-forestale e zootecnico ad anno.

Sono indennizzabili, con le procedure di cui al punto d) del precedente art. 6, i danni causati da diminuzione di reddito “agro-silvo-pastorali”, imputabili alle limitazioni ed ai divieti di cui all’art.16 della L.R. 14/88 così come previsto dall’art.27 della citata legge e dalle limitazioni previste dalla disciplina di massima allegata al Decreto istitutivo del Parco; mancato reddito per impossibilità a produrre istanze ai sensi della normativa comunitaria.

ART.8 (ACCERTAMENTO DEI DANNI)

L’Ente Parco, entro venti giorni dalla ricezione della domanda d’indennizzo, dovrà disporre accertamento sui luoghi da effettuare alla presenza dei propri funzionari dell’Ente e degli interessati ai quali ultimi sarà data tempestiva comunicazione del giorno e dell’ora dell’accesso, comunque entro due giorni precedenti ad esso.

Per i danni agli armenti oltre la perizia necrologica e accertamento tecnico da parte dell’A.S.P. di competenza per territorio, l’Ente Parco si riserva di presenziare ove possibile, previo avviso telefonico del veterinario incarico, con propri tecnici e/o esperire ulteriori e più approfonditi accertamenti.

I privati interessati potranno partecipare anche per mezzo di delegati e, comunque potranno farsi assistere da propri consulenti. Le operazioni di sopralluogo saranno verbalizzate con apposito verbale, sul quale dovranno essere trascritte anche le eventuali richieste ed osservazioni degli interessati e/o dei loro eventuali rappresentanti.

La sottoscrizione da parte del danneggiato del verbale di cui sopra costituisce formale accettazione della valutazione del danno accertato.

Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale, può presentare entro 10 giorni dalla data di accertamento sui luoghi, una stima del danno alternativa redatta da un professionista abilitato. L’Ente Parco procederà alla valutazione del danno con giudizio insindacabile.

Nel caso il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale e non presenti una stima alternativa del danno nei tempi e nei modi prescritti dal Regolamento la domanda è da considerarsi respinta.

ART.9 (DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO)

Espletate le procedure sopra indicate, il funzionario dell’Ente redigerà apposita relazione con la quale sarà descritto il bene da indennizzare e saranno indicati i caratteri, le manifestazioni e le conseguenze del danno sul bene danneggiato, nonché la natura e l’entità del danno e l’eventuali spese risparmiate facendo ricorso ai criteri estimativi ritenuti più idonei al caso in esame. I danni alle colture ed alla zootecnia sono calcolati sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di valori fissati da mercuriali della Camera di Commercio di Palermo.

Una volta determinato l’indennizzo l’Ente comunica mediante lettera raccomandata a/r l’importo da erogare all’interessato il quale avrà dieci giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine l’indennizzo proposto si intenderà accettato e pertanto l’Ente provvederà alla liquidazione entro i termini di cui all’art. 10.

ART.10 (LIQUIDAZIONE)

L’Ente Parco entro 180 giorni (art. 21 L.R. 98/81 e succ. mod. int.) dalla data di ricezione della domanda per danni provocati dalla fauna selvatica di cui all’art. 2 del presente regolamento, procederà all’erogazione dell’ indennizzo che avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo le risorse disponibili e sulla base dell’istruttoria predisposta dagli Uffici.

Il pagamento dell’ indennizzo avverrà direttamente presso la tesoreria dell’Ente o, in alternativa, mediante accredito su c.c. bancario comunicato prima della definizione della procedura dall’interessato.

ART.11
(NORME TRANSITORIE)

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il visto tutorio dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente Parco delle Madonie e sul sito dell'Ente. Eventuali istanze in corso di istruttoria, al momento della entrata in vigore del presente regolamento, verranno definite con la previgente procedura.

ART.12
(NORME FINALI)

Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme regionali e statali vigenti in materia.